

## MODALITA' DI VOTO

### D.M. 236/2005

...omissis.....

#### Art . 7

##### Procedure di voto

1. Con decreto del Presidente dell'istituzione é costituito il seggio elettorale, articolato anche in più postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale é composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente, e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto

2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.

3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:

- a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
- b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;
- c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;
- e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
- f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio é stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.

#### Art . 8.

##### Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro é istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione é coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente.

4. All'istituzione ed al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

## **Art . 9.**

### **Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti**

- 1.** Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento é data tempestiva comunicazione per via telematica.
- 2.** Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il presidente é responsabile del procedimento e dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
- 3.** Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 4.** A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 5.** Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), g), devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima istituzione é proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 6.** Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
- 7.** Avverso il provvedimento di cui al comma 6 é ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.